



## **COMUNE DI SELLA GIUDICARIE**

PROVINCIA DI TRENTO

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 136**

### **DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Nomina della Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari

L'anno **duemilaventuno** addì **sette** del mese di **dicembre** alle ore 19.31 è riunita la Giunta Comunale, nella sede comunale di Piazza Cesare Battisti 1, nella sala delle riunioni

#### **Partecipano i signori**

Franco Bazzoli – Sindaco

e gli Assessori:

Luca Mussi

Massimo Valenti

Non partecipano alla seduta l'Assessore Susan Molinari e Valerio Bonazza

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, avendo già aperta la seduta e assumendone la presidenza, introduce la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**Oggetto:** Nomina della Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

l'articolo 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287 "Riordinamento dei giudici di assise", stabilisce che "In ogni Comune della Repubblica sono formati a cura di una Commissione composta del sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli artt. 9 e 10 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d'assise di appello. Qualora l'Amministrazione comunale sia sciolta, gli elenchi sono formati da una Commissione composta del commissario governativo o di un suo delegato e di due cittadini nominati dal pretore";

Considerato che la Commissione è operativa negli anni dispari e che la sua convocazione è prevista una sola volta per ciascun anno di funzionamento;

Atteso che, a seguito della consultazione elettorale del 20 e 21 settembre 2020 per l'elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale, si rende necessario provvedere all'elezione dei Consiglieri comunali facenti parte della Commissione in oggetto in adempimento alla disposizione sopra citata;

Vista ed esaminata la circolare n. 1/EL/OR.COM./95 di data 04.08.1995 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, la quale precisa che la Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari deve essere costituita dalla Giunta comunale non essendo espressamente prevista nella legge speciale (art. 13 L. 10 aprile 1951 n. 287 e s.m.) la competenza del Consiglio comunale;

Rilevato che il rappresentante del gruppo di minoranza consiliare ha proposto il Consigliere Adriano Giovannini, mentre per la maggioranza si ritiene di proporre la ViceSindaco Susan Molinari, così da avere rispettata la parità di genere;

Evidenziato che espressamente ai fini dell'assunzione della Carica di membro della Commissione in presenza del segretario comunale in data 30 novembre 2021 entrambi i candidati hanno reso delle dichiarazioni circa l'insussistenza di cause ostative dipendenti dalla normativa vigente ed in particolare di non trovarsi in situazioni di incandidabilità incompatibilità ineleggibilità richiamate negli artt. 73, comma 5, 74, 76, 77, 78, 02 del Codice degli Enti locali L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e che non sussistono situazioni di potenziale conflitto di interesse a partecipare a tale Commissione;

Concordato quindi sulle proposte e ritenuto di nominare componenti della Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari tali Consiglieri comunali;

Ritenuto che dal momento che la normativa vigente chiede espressamente che i soggetti nominati siano dei Consiglieri, si possa procedere alla nomina delle persone sopra indicate, senza approfondire ulteriori requisiti curriculari fermo restando che al caso di specie si ritengono applicabili i casi di decadenza e di revoca previsti dalla Deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 30 novembre 2020 di indirizzi in materia di nomine;

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.

Dato atto dei seguenti pareri da inserire mediante allegazione nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

- parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario comunale attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente;
- il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario;

Con voti favorevoli unanimi, favorevolmente espressi per alzata di mano,

## **DELIBERA**

1. Per quanto esposto in premessa, di nominare componenti della Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari i Consiglieri comunali:

- Susan Molinari, per la maggioranza
- Adriano Giovannini per la minoranza

2. Di precisare che spettano ai Consiglieri (se non già titolari di indennità che escludono indennità aggiuntive e gettoni di presenza), per la partecipazione alle attività delle Commissioni i gettoni di presenza nella misura del 50% (e quindi attualmente Euro 25.00) del gettone di presenza previsto per la partecipazione alle Sedute Consiliari, ai sensi di quanto stabilito con la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 17 marzo 2016, e che a tal fine sussiste uno stanziamento di riferimento al cap. 01011.03.0009 al Piano esecutiva gestione approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 28 luglio 2021, e s.m.i.,

3. Di dichiarare all'unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in quanto occorre sollecitamente riunire la Commissione;

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.

183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto,

Al presente verbale vengono uniti i pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Sottoscritto Digitalmente, il Sindaco, Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Il Segretario comunale – Vincenzo Todaro (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa